



Le procedure di rafforzata verifica ai fini antiriciclaggio nei confronti dei paesi equivalenti

Il sistema bancario nei pagamenti e nelle transazioni internazionali

Relatore: Massimo Ferracci
Bank Sepah - Filiale di Roma
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio

AZIONI DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Nella lotta al riciclaggio, accanto alla repressione delle condotte penalmente rilevanti, si è negli anni consolidata una normativa di carattere preventivo finalizzata ad evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

La prevenzione del riciclaggio si fonda oggi sulla limitazione all'uso del contante e sulla “**collaborazione passiva e attiva**” a carico degli intermediari finanziari e di altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente suscettibili di utilizzazione a scopo di riciclaggio.

COLLABORAZIONE PASSIVA:

Registrare e conservare i dati identificativi dei cliente delle operazioni, al fine di metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria, quando richiesto (tracciabilità).

COLLABORAZIONE ATTIVA:

Fornire spontaneamente informazioni agli organi investigativi **sulle operazioni ritenute sospette**, sulla base di canoni di esperienza o dalle regole fornite dalle Autorità di vigilanza (approccio basato sul rischio).

OBBLIGHI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I pilastri su cui si fonda l'attuale modello normativo di **prevenzione e contrasto al riciclaggio** e finanziamento al terrorismo, sono costituiti da specifici obblighi/divieti posti a carico di una molteplicità di soggetti:

- *Adeguate verifica della clientela;*
- *Approccio basato sul rischio;*
- *Registrazione e conservazione dei dati;*
- *Segnalazione di operazioni sospette;*
- *Limitazione all'uso del contante.*

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa costituisce presupposto per l'applicazione di **serie sanzioni**.

ADEGUATA VERIFICA...QUANDO?

L'adeguata verifica deve essere svolta:

- **Accensione di rapporti continuativi;**
- Esecuzione da parte della clientela di operazioni, siano esse regolate su rapporto continuativo o per cassa, che si discostano dalla normale operatività **(sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo);**
- **Operazioni occasionali (per cassa) di importo pari o superiore a 15.000 euro;**
- Quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni precedentemente acquisite.**

ADEGUATA VERIFICA...QUANDO?

RAPPORTO CONTINUATIVO

Ogni **rapporto di durata** che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo, o trasferimento, di mezzo di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.

Rapporti continuativi:


- Conto corrente;
- Deposito titoli;
- Cassetta di sicurezza;
- Carta di credito;
- Carta Conto;
- Gestione patrimoniale;
- Fondi comuni di investimento;
- SICAV;
- Credito di firma;
- Portafoglio;
- Anticipo fatture;
- Rapporto estero;
- Mutuo;
- Polizze assicurative ramo vita;
- Deposito a risparmio (nominativo o portatore);
- Deposito chiuso;
- Finanziamento;
- Monte Pegni;
- *Certificato di Deposito.*

ADEGUATA VERIFICA...COME?

Modalità di esecuzione dell'adeguata verifica:

- identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- acquisizione di informazioni su scopo e natura della operazione/rapporto continuativo;
- controllo costante del rapporto continuativo.

“E' essenziale che tali attività siano considerate non come il fine da raggiungere, ma come strumenti di un processo il cui obiettivo ultimo è la conoscenza piena e aggiornata del cliente.”



LISTE SANZIONATORIE

A seguito di un nuovo censimento anagrafico (o di una variazione anagrafica) le banche sono obbligate a consultare liste sanzionatorie da «fonti attendibili e indipendenti» che consenta di porre a confronto i dati anagrafici del cliente con i nominativi presenti nelle liste sanzionatorie.

Le liste esterne costantemente aggiornate, contengono i profili dettagliati di:

- terroristi ed entità collegate al finanziamento del terrorismo;
- soggetti sottoposti a sanzioni da parte di organismi internazionali e delle shell banks;
- Paesi sottoposti a embargo sulla base di sanzioni ONU, UE o USA;
- Paesi in regime di dual use.

TITOLARE EFFETTIVO

Titolare effettivo è *“la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione”* ovvero nel *“caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità o ne risultino beneficiari”*.

L’identificazione del titolare effettivo ha luogo senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

TITOLARE EFFETTIVO: SOCIETA'

Parametri previsti dalla normativa per l'identificazione del titolare effettivo:

- **chi possiede o controlla, in modo diretto o indiretto, una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente.** Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato — risalendo lungo la catena partecipativa — nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto;
- in via subordinata al parametro precedente, **chi esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società cliente** (ad esempio in forza di accordi parasociali, rapporti familiari, etc...).

Quando non ricorrano le condizioni di cui sopra (es. società ad azionariato diffuso o società cooperative), **il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più amministratori della società**, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci.

SCOPO E NATURA

L'adeguata verifica prevede che debbano essere acquisite informazioni sullo **scopo e la natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali**.

Le informazioni possono essere immediatamente desunte dal rapporto ovvero richieste specificamente al cliente.

La profondità e l'estensione delle verifiche sono **correlate al rischio riciclaggio**.

Vanno comunque acquisite le notizie concernenti:

- le **finalità** relative all'accensione del rapporto;
- le **relazioni** tra il cliente e gli esecutori;
- l'**attività lavorativa ed economica svolta** e, in generale, le relazioni d'affari.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, **l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica** della clientela vanno **modulati** secondo il **grado di rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale approccio costituisce un'applicazione del più ampio **principio di proporzionalità**.

Elementi per la valutazione del rischio

Concernenti:

- il cliente;
- i rapporti continuativi;
- le operazioni.

Oltre agli elementi di valutazione espressamente previsti dalla norma, viene fatto invito a ricorrere anche ad ulteriori elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio.

APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA

Ulteriori informazioni da acquisire **in base al profilo di rischio** possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'**origine dei fondi** utilizzati nel rapporto;
- la **relazione tra il cliente e il titolare effettivo** del rapporto;
- le **relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari** (es. altre banche);
- la **situazione economica** (fonti di reddito) e **patrimoniale**;
- la **situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi**.

L'estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio.

ADEGUATA VERIFICA OBBLIGHI RAFFORZATI

L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela si applicano quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione del destinatario sulla base dell'approccio basato sul rischio.

E' comunque obbligatoria l'adeguata verifica rafforzata, quando:

- cliente fisicamente non presente;
- cliente persona politicamente esposta;
- cliente con profilo di rischio ALTO o MEDIO;
- cliente che, per conoscenza diretta, sia stato oggetto di accertamenti nell'ambito di procedimenti penali o dell'applicazione di misure di prevenzione, successivamente all'ultima adeguata verifica eseguita.

MONITORAGGIO

La tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche è in funzione del rischio specifico.

L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che **non sono più attuali le informazioni rilevanti per l'adeguata verifica** precedentemente acquisite.


Le risultanze del controllo possono comportare:

- **aggiornamento** di dati e informazioni;
- effettuazione di **più ampie e approfondite verifiche**;
- individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla **segnalazione di operazioni sospette**;
- **astensione** dall'effettuazione dell'operazione;
- **chiusura** del rapporto.

PROFILO DI RISCHIO CALCOLATO

Le banche sono tenute a determinare il punteggio di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e di classificare il cliente in modo da poter eseguire nei suoi confronti delle verifiche commisurate al suo profilo di rischio.

Il punteggio di rischio consente di attribuire alla clientela un profilo di rischio:



IL CORRESPONDENT BANKING NEI CONFRONTI DI BANCHE APPARTENENTI A PAESI NON EQUIVALENTI

Il correspondent banking è un'attività caratterizzata da volumi elevati e tempi ridottissimi, la quale comporta importanti flussi di denaro fra un elevato numero di istituti finanziari. In molti casi, nessuna delle singole parti coinvolte dispone di una visione d'insieme completa sull'intero flusso di transazioni.

- 1) *Le caratteristiche e le attività del correspondent banking;*
- 2) *La metodologia dell'approccio basato sul rischio;*
- 3) *Il processo KYC del rischio di riciclaggio.*

Due Diligence per l'apertura dei rapporti con i corrispondenti esteri di Paesi non equivalenti:

1	Lettera in inglese in cui viene illustrato il processo di AML.
2	Questionario antiriciclaggio debitamente compilato e firmato e che indichi il nominativo del Responsabile Antiriciclaggio. La firma deve essere confermata a mezzo messaggio Swift.
3	Dichiarazione di Responsabilità antiriciclaggio su carta intestata della banca corrispondente.
4	Copia con data e firma delle politiche e/o procedure aziendali in materia di antiriciclaggio.
5	Copie dei documenti di <i>corporate governance</i> , quali: <ul style="list-style-type: none">- Statuto societario;- Atto Costitutivo;- Verbali di assemblea di nomina degli amministratori
6	Copia della licenza bancaria o dell'autorizzazione all'esercizio del credito.
7	Elenco della compagine sociale.
8	Elenco degli amministratori corredata (ove possibile) dal profilo professionale degli stessi e elenco del Management apicale.
9	Fotocopia documento di identificazione del/i legale/i rappresentante/i.
10	Ultima relazione annuale, ivi inclusi i bilanci e le relazioni annuali delle affiliate complete di certificazione da parte di società di revisione esterne (ove possibile).
11	Elenco dei soggetti (e altre informazioni atte all'identificazione degli stessi) che direttamente o indirettamente posseggono, controllano o hanno il potere di voto su almeno il 10% di qualsiasi classe di titoli con diritto di voto di società non pubblicamente negoziate. Per le banche quotate, è necessario identificare la Borsa Valori su cui sono quotate.
12	Estratto aggiornato del registro di commercio.
13	Nota redatta dal Responsabile del Servizio in cui viene evidenziato lo scopo del rapporto continuativo e il livello reputazionale della banca ove conosciuto direttamente o indirettamente.
14	Approvazione da parte del Responsabile del Servizio Compliance & Antiriciclaggio
15	Autorizzazione da parte della Direzione Generale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE